



Città metropolitana di Roma Capitale

HUB 1 - Dipartimento VIII - Risorse Strumentali, logistica e gestione ordinaria del patrimonio

Servizio 1 "Provveditorato ed Economato"

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma – Tel. 06/67665542-5251-8055

E-mail: servizi.benimobili@cittametropolitanaroma.it

PEC: risorsestrumentali@pec.cittametropolitanaroma.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO RDO SUL MEPA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ARMADI CON VETRO SAFE CRASH, DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) E MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO (CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO E RELATIVI RIEMPITIVI) PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLA CMRC PER UN IMPORTO MASSIMO STIMATO DI € 210.000,00 IVA ESCLUSA.

Articolo 1

Oggetto e definizioni dell'appalto

1. Costituisce oggetto della presente procedura, da espletarsi mediante lo strumento "Richiesta d'offerta" nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), la stipula di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, di cui all'art. 59, comma 3, del D.lgs. 36/2023, per l'esecuzione della fornitura di armadi con vetro safe crash, Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e materiale di primo soccorso (cassette di primo soccorso e relativi riempitivi) per il personale della CMRC.
2. Nell'ambito del presente Capitolato tecnico prestazionale si intende per:
 - a) Stazione appaltante: Servizio 1 Provveditorato ed Economato, Dip. VIII Risorse strumentali, Logistica e Gestione ordinaria del Patrimonio, Città Metropolitana di Roma Capitale.
 - b) Committente: Città Metropolitana di Roma Capitale.
 - c) Operatore Economico Aggiudicatario (OEA): l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) o il Consorzio che risulterà aggiudicatario della presente procedura di gara.
 - d) Accordo Quadro: contratto che stabilisce preventivamente le condizioni dei futuri affidamenti della fornitura descritta nel presente Capitolato, consentendo alla stazione appaltante di effettuare successivi acquisti in modo più rapido ed efficiente.
 - e) Capitolato Speciale d'Appalto: il presente documento.
3. In considerazione della natura della fornitura oggetto del presente Accordo Quadro, l'esatta tipologia e quantità dei prodotti da acquisire non è preventivamente determinabile in modo puntuale, in quanto correlata alle effettive esigenze che saranno segnalate, di volta in volta, dai diversi uffici della Committente nel corso della durata contrattuale, anche in relazione alla sostituzione o al reintegro dei Dispositivi di Protezione Individuale attualmente in dotazione, in ragione delle relative scadenze, dello

stato di usura o della sopravvenuta necessità di garantire adeguati livelli di sicurezza e funzionalità. Le singole forniture saranno pertanto disposte mediante successivi contratti attuativi, emessi dal Committente secondo le proprie necessità, nei quali saranno specificati i prodotti richiesti, le quantità, l'importo complessivo, i tempi e i luoghi di consegna, nonché ogni ulteriore elemento necessario alla corretta esecuzione della fornitura.

4. L'Appaltatore - nel corso dell'Accordo Quadro - si impegna in particolare:
- a mantenere fermo ogni impegno assunto con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro;
 - a sottoscrivere per accettazione i relativi contratti attuativi emessi e a dare esecuzione alle prestazioni richieste nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nei contratti attuativi e negli altri documenti contrattuali.

Articolo 2

Periodo di validità dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro avrà durata di 24 mesi decorrenti dalla data di stipula dello stesso sul portale MEPA e cesserà comunque di produrre effetti al raggiungimento dell'importo massimo stimato dell'appalto.

Articolo 3

Luoghi e tempi di consegna della fornitura

1. La fornitura, oggetto della presente gara d'appalto, di cui all'art. 1, dovrà essere consegnata presso le seguenti sedi della Committente:
- Via Giorgio Ribotta nn. 41/43, piano -2, ingresso fornitori;
 - Palazzo Valentini, Via IV Novembre 119/A;
 - Villa Altieri, Viale Manzoni, 47.
2. La Committente si riserva la facoltà di richiedere la consegna della fornitura anche presso ulteriori sedi istituzionali, ubicate nel territorio di competenza dell'Ente, che saranno comunicate al Fornitore con congruo preavviso. Tali consegne dovranno essere effettuate alle medesime condizioni economiche e contrattuali previste dal presente Capitolato, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.
3. L'Appaltatore dovrà garantire la consegna dei prodotti oggetto della fornitura nei termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordinativo trasmesso dall'Amministrazione.

a) Campionatura per prova taglie e verifica caratteristiche. La campionatura dei capi di vestiario e dei DPI soggetti a vestibilità dovrà essere resa disponibile entro 15 giorni naturali e consecutivi dall'ordinativo di fornitura, al fine di consentire l'esecuzione delle prove taglia e la verifica della conformità dei prodotti offerti.

b) Vestiario e DPI privi di personalizzazione I capi di abbigliamento, i DPI, le calzature e gli accessori non soggetti a personalizzazione mediante stampa, ricamo o applicazione di loghi dovranno essere consegnati entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordinativo.

c) Vestiario e DPI personalizzati I capi di abbigliamento e i DPI recanti stemmi, loghi, scritte identificative o altre personalizzazioni richieste dall'Amministrazione dovranno essere consegnati entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordinativo.

d) Materiale e cassette di primo soccorso Le cassette di pronto soccorso, i reintegri, i dispositivi medici e i materiali sanitari previsti dal D.M. 388/2003 dovranno essere consegnati entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordinativo.

e) Armadi di sicurezza e armadi antincendio Gli armadi di sicurezza, gli armadi per i DPI antincendio e le relative attrezzature dovranno essere consegnati entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordinativo.

f) Sedie di evacuazione e presidi speciali Le sedie portantine per evacuazione, le sedie scendiscale e gli altri presidi specialistici per la gestione delle emergenze dovranno essere consegnati entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordinativo.

g) Consegne urgenti Per motivate esigenze di servizio o situazioni di emergenza, l'Amministrazione potrà richiedere la consegna urgente di specifici articoli. In tali casi l'Appaltatore dovrà concordare tempestivamente con il Responsabile del procedimento tempi e modalità di consegna, comunque non superiori a 10 giorni naturali e consecutivi, salvo comprovata impossibilità dovuta a cause non imputabili al fornitore.

h) Consegne parziali Non sono ammesse consegne parziali se non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione. In ogni caso la consegna si intenderà perfezionata soltanto a seguito della completa fornitura degli articoli ordinati e della verifica della loro conformità.

4. Qualora, a seguito delle verifiche effettuate dall'Amministrazione, i prodotti consegnati risultino difettosi, non conformi alle specifiche tecniche, privi delle certificazioni richieste, danneggiati, con taglia errata o difformi rispetto al campione approvato, il Fornitore dovrà provvedere alla loro sostituzione senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione entro i seguenti termini:

- DPI, vestiario, calzature e accessori: entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione della non conformità;
- Prodotti personalizzati (con loghi, stemmi o scritte): entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione della non conformità;
- Cassette di pronto soccorso, reintegri e materiale sanitario: entro 10 giorni naturali e consecutivi;
- Armadi di sicurezza, armadi antincendio e relative dotazioni: entro 20 giorni naturali e consecutivi;
- Sedie di evacuazione e altri presidi specialistici per emergenza: entro 30 giorni naturali e consecutivi.

In caso di prodotti che presentino difetti tali da compromettere la sicurezza degli utilizzatori o la conformità alle norme tecniche e alle certificazioni previste, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro e alla sostituzione con carattere d'urgenza entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione.

Le spese di ritiro, trasporto, sostituzione e riconsegna resteranno integralmente a carico del Fornitore. Il mancato rispetto dei termini di sostituzione comporterà l'applicazione delle penali previste dal Capitolato.

Art. 4

Importo dell'appalto

1. L'importo complessivo massimo stimato per la fornitura oggetto dell'Accordo Quadro viene determinato in € 210.000,00 IVA esclusa.
2. Il suddetto importo rappresenta un tetto massimo di spesa per il quale la Città metropolitana di Roma Capitale non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di tale importo.
3. Non è previsto il minimo garantito. Non è prevista la stipula di contratti applicativi oltre l'importo massimo presunto stimato.
4. Gli importi specifici verranno compiutamente definiti all'interno di ciascun singolo contratto attuativo. I corrispettivi delle singole forniture ordinate mediante i contratti attuativi derivanti dall'Accordo Quadro verranno valutati e determinati mediante l'applicazione dei prezzi unitari al dettaglio dell'offerta economica di cui all'art. 22 ("Modalità di partecipazione") del presente Capitolato, eventualmente

integrati con ulteriori prezzi, la cui necessità emergesse in fase di emissione dei singoli contratti attuativi, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e successive modifiche.

5. Nel corso della durata dell'Accordo Quadro, la Committente potrà emettere successivi contratti attuativi, in funzione delle effettive esigenze di approvvigionamento che saranno progressivamente rilevate e segnalate dai diversi uffici, **fino alla concorrenza dell'importo massimo stimato dell'Accordo Quadro pari a € 210.000,00**. A tal fine, potranno essere utilizzate anche le eventuali economie derivanti dal ribasso o dallo sconto offerto dall'operatore economico aggiudicatario, fermo restando il limite massimo di spesa previsto per l'Accordo Quadro e l'assenza di un obbligo, in capo alla Committente, di ordinare forniture fino alla completa concorrenza di tale importo.
6. Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. il **valore globale stimato dell'appalto** è determinato in € 210.000,00 iva esclusa.
7. Ai sensi dell'articolo 26, comma 3 bis del d.lgs. n. 81/2008, il costo stimato per gli oneri per rischi da interferenza è pari a zero, in quanto le consegne non comportano attività interferenziali significative presso le sedi CMRC.

Articolo 5

Specifiche dell'appalto

1. L'appalto consiste nella seguente attività:

- Fornitura di armadi con vetro safe crash, Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e materiale di primo soccorso (cassette e riempitivi) per il personale della CMRC, come di seguito specificato:

Prodotti	CARATTERISTICHE	QUANTITA'
Armadi con vetro safe crash	ANTA FRANGIBILE IN MATERIALE "SAFE CRASH" - STRUTTURA METALLICA VERNICIATA RAL 3000(ROSSO INCENDIO) O RAL 3020, CONFORME AI CRITERI DI VISIBILITA' E RICONOSCIBILITA' DEI PRESIDI ANTINCENDIO. SERRATURA A LINGUETTA O CHIAVE. DIMENSIONI STANDARD: DA 2 KIT 1000X400X1000 MM. - LASTRE SAFE CRASH CERTIFICATE SECONDO LE DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA FRAGILITA' CONTROLLATA DEI VETRI DI EMERGENZA.	43
ELMETTO CON VISIERA	EN 443:2008 O UNI EN 397 vigente o norma equivalente/sostitutiva applicabile	86
TUTA ANTIFIAMMA	EN 469:2020 O EN 11612:2015, AD ALTA VISIBILITA'(EN 20471) E ANTISTATICA (EN 1149-5) colore giallo o arancio	86
GUANTI ANTICALORE	EN 659:2008	86
STIVALI IGNIFUGHI	EN 15090 : 2012	86
MASCHERA ANTIGAS COMPLETA	EN 136:2000 CON FILTRO EN 14387:2021	86
AUTORESPIRATORE	EN 137 e Regolamento (UE) 2016/425	1
COPERTA O MANTELLO ANTIFIAMMA	EN 1869:2021	86

TORCIA ANTIDEFAGRANTE ATEX E CINTURA DI SICUREZZA		86
CORDINO KEVLAR	da 1,5 - 2 m (Ø 5,5-6 mm)	86
Giacca antipioggia	EN 343:2008 (IMPERMIABILE) - EN ISO 11611: 2015 E EN ISO 11612:2015 (IGNIFUGA) - EN ISO 20471 (ALTA VISIBILITA'), ANTISTATICO	124
Elmetto con occhiali/visiera	UNI EN 397 vigente o norma equivalente/sostitutiva applicabile	124
Guanti a rischio meccanico	PALMO: PECARI AD ALTA RESISTENZA + SILICONE - PROTEZIONE : CALORE DA CONTATTO + MECCANICA EN 388 - COMFORT: LEGGERO, TATTILE, FLESSIBILE SICUREZZA : DORSO ANTIURTO + ALTA VISIBILITA'	124
Torcia LED ricaricabile per casco	CE IP 67 ad alta capacità	124
Pocket mask	Dispositivo medico di classe IIa conforme al Regolamento (UE) 2017/745	124
Fratini	EN ISO 20471:2017 alta visibilità (giallo o arancione); con almeno una tasca; chiusura stretch laterale; Tessuto in poliestere 80g/mq circa; Con stemma della CMRC stampato sul davanti; SCRITTA RETRO : Addetto Primo Soccorso;	124
Stivali antinfortunistici e antipioggia	Suola SRC/SRA=antiscivolo per ambienti industriali, cantieri, officine, edilizia, agricoltura; Imbottitura interna=calda/foderata per protezione da freddo e comfort; Impermeabili, dotati di puntale e lamina antiforo, omologati EN ISO 20345:2022; colore blu	124
Guanti monouso sottili in nitrile	Normative: EN ISO 374-1, EN ISO 374-5 , EN 455 1,2,3,4 Materiali: nitrile AQL: <1,5	124
Borsone	In materiale sintetico 60l con fondo rigido per stivali	124
Guanti da lavoro	tipo "in crosta" dorso in pelle fiore bovino palmo UNI EN ISO 21420:2020 + UNI EN 388:2019 EN 407:2020	20
Elmetto protezione da cantiere	Omologato UNI EN 397 vigente o norma equivalente/sostitutiva applicabile CALOTTA ESTERNA : PP polipropilene CALOTTA INTERNA: HD polistirolo espanso FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido(fissata alla calotta esterna senza l'ausilio di rivetti metallici) TAGLIA : universale regolabile	40
Giacche in GORE-TEX o equivalente alta visibilità bicolore - Interno staccabile in Pile invernali -	(UNI EN ISO 13688:2022 - DPI II° categoria - UNI EN ISO 20471 CLASSE 3- UNI EN 343 4:4 - UNI EN 14058) invernali: Colore blu con bande rifrangenti; Certificazioni; Tessuto Goretex o similare, traspirante e non impregnante in caso di pioggia; Cappuccio; Taschino porta badge rimovibile; Scritta sul retro "Città Metropolitana Roma Capitale"	2
Gilet ad alta visibilità	UNI EN ISO 20471-2017 ESTIVI; con certificazione ; con bande rifrangenti; Tessuto peso 245g/mq oeko tex - cotone; Taschino porta badge sul davanti destro rimovibile; Scritta sul retro "Città Metropolitana di Roma Capitale" e stemma stampato davanti;	20
Copri pantalone alta visibilità in GORE-TEX o equivalente	UNI EN ISO 20471:2017 - CLASSE 2 + UNI EN 343:2019 CLASSE 3:1 - con certificazione - alta visibilità e protezione contro la pioggia - colore blu	20

Occhiali protettivi a stanghetta visiera laterale	UNI EN ISO 16321:2022 ex UNI EN 166:2004 - con certificazione - occhiali a stanghette con schermo laterale	20
Pantaloni alta visibilità	NORMA UNI EN ISO 20471:2017 CLASSE 3	20
Giubbino corto impermeabile tipo bomber	EN ISO 20471:2017 giallo o arancione e blu, tessuto impermeabile tipo Gore-Tex	140
FELPE	Da 280 g/mq circa con collo alto, con zip centrale , polsini elasticizzati, alta visibilità conforme UNI EN ISO 20471:2017	312
POLO	100% cotone	312
Pantaloni alta visibilità INVERNALI	UNI EN ISO 20471:2017 Classe 2 - Tessuto tipo caldo fustagno con trattamento Water Repellent - due bande reflex orizzontali	312
Pantaloni alta visibilità ESTIVI	UNI EN ISO 20471:2017 Classe 2 - Tessuto 60% cotone / 40% poliestere – 240 gr/mq – due bande reflex orizzontali	312
Scarpa antinfortunistica Estiva bassa	S3 C1 WR SR(UNI EN ISO 20345 VIGENTE O NORMA EQUIVALENTE/SOSTITUTIVA APPLICABILE) Certificazione; Traspiranti, Idrorepellenti, puntale rinforzato anti schiacciamento/perforazione/abrasione ; Soletta antiperforazione , anti-abrasione , anti-olio, anti-scivolo e antistatico; Tomaia in morbida microfibra da uomo e donna	150
Scarpe antinfortunistiche Invernali ALTE	S3 C1 WR SR(UNI EN ISO 20345 VIGENTE O NORMA EQUIVALENTE/SOSTITUTIVA APPLICABILE) Certificazione; in GORE-TEX o similari; Traspiranti, Idrorepellenti, puntale rinforzato anti schiacciamento/perforazione/abrasione ; Soletta antiperforazione , anti-abrasione , anti-olio, anti-scivolo e antistatico; Protezione della caviglia dalle distorsioni.	150
Berretto blu modello baseball	ESTIVO 80% cotone, con logo stampato.	280
Zuccotto	INVERNALE con stemma CMRC	280
Gilet alta visibilità	EN ISO 20471:2017 alta visibilità giallo/arancione; Chiusura cerniera, con tasche e portabadge; Tessuto in poliestere 125g/mq circa; Con stemma della CMRC stampato sul davanti SCRITTA RETRO : CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE;	140
Camici da lavoro monouso	Camici monouso da lavoro in polipropilene 30 gr/mq, certificati EN ISO 13688:2013, con chiusura velcro, polsini elastici e tasca interna, ideali per protezione temporanea in ambito professionale	100
Lampade di emergenza portatili	LED RICARICABILI IP 67	15
Sedia evacuazione e trasporto	Sedia di evacuazione scendiscale con slitte per l'evacuazione di persone con mobilità ridotta in caso di emergenza. Due slitte ad alta aderenza, una maniglia estensibile e un telaio robusto ma leggero. Coppia di maniglie telescopiche anteriori e posteriori. Capacità di carico (250 kg). Comprensiva di SACCA DI TRASPORTO ANTIPOLVERE e CINTURA CAVIGLIE UNI EN 1789:2021 o UNI EN 1865 - DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I	1
Valigette di pronto soccorso comprensive di dotazione interna, conformi all'allegato 2 del D.M. 388 del 15/07/2003	D.M. 388 del 15/07/2003	100
Pacchetti riempitivi di pronto soccorso conformi all'allegato 1 del D.M. 388 del 15/07/2003	D.M. 388 del 15/07/2003	30

Pacchetti riempitivi di pronto soccorso conformi all'allegato 2 del D.M. 388 del 15/07/2003	D.M. 388 del 15/07/2003	30
Flaconi di soluzione fisiologica da 250 ml PER KIT conformi all'allegato 2 del D.M. 388/2003	D.M. 388 del 15/07/2003	66
Flaconi di soluzione fisiologica da 500 ml PER KIT conformi all'allegato 1 del D.M. 388/2003	D.M. 388 del 15/07/2003	66
Flaconi di iodopovidone da 500 ml PER KIT conformi all'allegato 1 del D.M. 388/2003	D.M. 388 del 15/07/2003	61
Flaconi di iodopovidone da 125 ml PER KIT conformi all'allegato 2 del D.M. 388/2003	D.M. 388 del 15/07/2003	5
Guanti sterili monouso	D.M. 388 del 15/07/2003	60
Visiera paraschizzi	D.M. 388 del 15/07/2003	22
Compresse di garza sterile 10 x 10	D.M. 388 del 15/07/2003	27
Compresse 18 x 40 in buste singole	D.M. 388 del 15/07/2003	11
Teli sterili monouso	D.M. 388 del 15/07/2003	42
Pinzette da medicazione sterili monouso	D.M. 388 del 15/07/2003	18
Confezione di rete elastica di misura media	D.M. 388 del 15/07/2003	24
Confezione di cotone idrofilo	D.M. 388 del 15/07/2003	33
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso	D.M. 388 del 15/07/2003	22
Rotoli di cerotto alto 2,5 cm	D.M. 388 del 15/07/2003	23
Forbici	D.M. 388 del 15/07/2003	7
Lacci emostatici arteriosi	D.M. 388 del 15/07/2003	13
Ghiaccio secco istantaneo	D.M. 388 del 15/07/2003	22
Sacchetti per rifiuti sanitari	D.M. 388 del 15/07/2003	7
Termometro per misurare la temperatura corporea;	D.M. 388 del 15/07/2003	14
Misuratore della pressione arteriosa digitale;	D.M. 388 del 15/07/2003	9

Le norme tecniche richiamate si intendono riferite alla versione vigente alla data di presentazione dell'offerta o alla norma equivalente/sostitutiva eventualmente applicabile.

I prodotti destinati alle valigette di primo soccorso dovranno recare una data di minima scadenza NON inferiore ai 18 mesi da quella di consegna della fornitura. La violazione del presente obbligo può comportare, a discrezione della Committente, l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto per inadempimento da parte del Fornitore.

Articolo 6

Disciplina normativa dell'appalto

1. I rapporti tra la stazione appaltante e il contraente aggiudicatario della presente procedura sono regolati:

- dal D.Lgs. n. 36/2023;
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18/07/2017, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalla Legge n. 123/2007;
- dal D.Lgs. 81/2008;
- dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per la parte applicabile;
- dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- dal D.M. del 7 febbraio 2023, pubblicato nella G.U. n. 70 del 23 marzo 2023 "Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili" per la parte applicabile alla presente fornitura;
- D.M del 17 maggio 2018, pubblicato nella G.U. n. 125 del 31 maggio 2018 "Criteri Ambientali Minimi per forniture di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori in pelle" per la parte applicabile alla presente fornitura;
- Dal Regolamento (UE) 2016/425. I dispositivi di protezione individuale forniti dovranno essere conformi al Regolamento (UE) 2016/425, recare marcatura CE ed essere corredati di dichiarazione UE di conformità e istruzioni d'uso in lingua italiana. Il fornitore dovrà rendere disponibile, su richiesta della Stazione Appaltante, tutta la documentazione attestante la conformità dei prodotti alla normativa vigente.

Articolo 7

Requisiti di ammissione

1. Alla presente procedura di affidamento possono partecipare gli operatori economici, come definiti all'art. 65, comma 2, del D.lgs 36/2023 operanti nell'ambito di attività inerente l'oggetto del presente appalto.
2. I soggetti giuridici che intendono partecipare alla presente procedura dovranno presentare una documentazione a corredo delle offerte attestante il possesso dei requisiti indicati nei seguenti paragrafi, inserendola nell'apposita sezione "documentazione richiesta" del portale MEPA.

7.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di **consorzi** di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di **consorzi stabili** di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali; dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; del direttore tecnico o del socio unico; dell'amministratore di fatto.

7.2 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE

Per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice il presente requisito deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

c) Essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara almeno pari a € 210.000,00 Iva esclusa.

Tali requisiti sono previsti, nel rispetto dell'art. 100, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 in quanto:

- 1) proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto;
- 2) consentono in via propedeutica un apprezzamento circa l'affidabilità del concorrente;
- 3) possono essere oggetto di avvalimento ex art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice il presente requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso

Per i consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili il presente requisito deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione

7.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:

a) Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della presente procedura di almeno n. 2 contratti analoghi a quello di affidamento anche a favore di soggetti privati.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Per contratti analoghi si intendono forniture aventi ad oggetto DPI, materiale antinfortunistico, abbigliamento tecnico/professionale, presidi di primo soccorso o prodotti equivalenti per natura e destinazione d'uso.

Per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice il presente requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Articolo 8

Criteri ambientali minimi

Specifiche tecniche e clausole contrattuali

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, per la presente fornitura dovranno essere rispettati, per quanto applicabili e limitatamente ai prodotti rientranti nel relativo ambito di applicazione, i Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili adottati con D.M. 7 febbraio 2023, pubblicato nella G.U. n. 70 del 23 marzo 2023 e i Criteri Ambientali Minimi per forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle adottati con D.M del 17 maggio 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2018.
2. In particolare, per i prodotti tessili dovranno essere garantite, per quanto applicabili, almeno le specifiche di seguito elencate:
 - **Assenza o limitazione delle sostanze pericolose** nei prodotti tessili e nei trattamenti chimici utilizzati nella produzione.
 - **Durabilità, resistenza all'usura e lavabilità** adeguate all'impiego professionale previsto.
 - **Possibilità di riutilizzo, riparazione e riciclabilità** del prodotto a fine vita, ove tecnicamente compatibile.
 - **Tracciabilità dei materiali tessili** e delle principali fasi produttive.
 - **Imballaggi con ridotto impatto ambientale**, costituiti da materiali riciclati e facilmente riciclabili.
 - Possesso di **etichette ambientali di tipo I** (ad esempio Ecolabel UE, Oeko-Tex Standard 100, GOTS, Bluesign o equivalenti) oppure presentazione di documentazione tecnica equivalente attestante il rispetto dei requisiti CAM.
3. Per le calzature e gli articoli in pelle offerti dovranno essere garantiti, per quanto applicabili, almeno i seguenti requisiti:
 - **Tracciabilità della filiera produttiva**, con indicazione dei principali siti produttivi e delle fasi di lavorazione (pelli, suole, assemblaggio e finitura).
 - **Conformità delle pelli e del cuoio** alle pertinenti norme tecniche di settore e alle prescrizioni europee sul contenuto di cromo VI.

- **Assenza o limitazione delle sostanze pericolose**, incluse sostanze SVHC (Candidate List REACH), sostanze CMR, coloranti azoici vietati, ftalati soggetti a restrizione, composti organostannici, formaldeide oltre i limiti consentiti e altre sostanze riportate nell'Appendice I del CAM.
- **Assenza di cromo VI nel cuoio conciato al cromo** e rispetto dei limiti previsti per il cromo estraibile.
- **Limitazione dell'impiego di composti organici volatili (COV)** nei processi di lavorazione e assemblaggio delle calzature.

Articolo 9

Disposizioni in materia di sicurezza

1. L'Affidatario è tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza.
2. L'Impresa dovrà predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.
3. Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.
4. L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione della fornitura da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà. L'Impresa deve predisporre e trasmettere al Referente del Committente il rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

Articolo 10

Responsabilità dell'esecutore del contratto

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L'esecutore del contratto è responsabile della buona riuscita della fornitura e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
3. L'esecutore del contratto, in relazione alle prestazioni dedotte nel presente Capitolato e nel successivo contratto, si impegna, pena la risoluzione del contratto, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo coinvolti, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal **Codice di comportamento dei dipendenti di questo Ente**, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022. A tale riguardo la Società dichiara di essere consapevole e di accettare che, ai fini della piena conoscenza del Codice sopra citato, vale la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale, nella sottosezione dell'area "Amministrazione trasparente" all'uopo preposta.

Articolo 11

Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
2. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con CMRC e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
4. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
5. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CMRC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a CMRC.
7. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione di CMRC.
8. Fermo restando quanto previsto nell'allegato **"Informativa privacy"**, l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679 GDPR) e ulteriori provvedimenti in materia.

Articolo 12

Responsabilità per infortuni e danni

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto del Committente e/o di terzi.
2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la CMRC, da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti della stessa in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 13

Garanzie

1. Ai sensi dell'art. 53, co. 4, del D. Lgs. n. 36/2023 l'Amministrazione non richiede la garanzia definitiva in quanto ciò comporterebbe un aggravio economico non proporzionato rispetto al rischio contrattuale, senza apportare benefici significativi in termini di tutela dell'amministrazione e in considerazione della natura standardizzata della fornitura, dell'esecuzione mediante ordinativi/contratti attuativi.

Articolo 14

Controlli e verifiche della fornitura

1. Le operazioni di consegna della fornitura avverranno sotto il controllo del DEC o di un responsabile designato che provvederà a verificare e vigilare sulla conformità delle prestazioni eseguite con quelle previste.
2. Qualora la Città Metropolitana di Roma Capitale riscontrasse deficienze o inadempienze da parte dell'Impresa, si riserva il diritto di sospendere il pagamento delle fatture ed eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla vigente normativa.

3. L'esito delle verifiche e dei controlli sarà formalizzato in apposito verbale che, in caso di esito positivo, assumerà valore di attestazione di regolare esecuzione. In caso di esito negativo, il verbale sarà trasmesso alla ditta aggiudicataria ai fini delle eventuali contestazioni e per il richiamo al rispetto degli obblighi contrattuali.
4. L'impresa potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione. Qualora la Stazione Appaltante ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine stabilito, provvederà ad inviare comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo PEC per chiedere l'immediata sostituzione dei beni difettosi, che dovrà avvenire senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.
5. Qualora la qualità della fornitura non venga ritenuta, previa acquisizione della relativa documentazione, idonea o rispondente a quanto previsto nel presente C.S.A. e/o dichiarato dall'appaltatore nell'offerta, quest'ultimo è obbligato a sostituire i beni difettosi, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, nel rispetto dei termini e delle modalità indicati all'art. 3 del presente Capitolato. Il mancato rispetto dei predetti termini comporterà l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 15 **Clausole Penali**

1. È prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Le penali, ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore sono commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5‰ e l'1,5‰ dell'ammontare netto contrattuale (in caso di Accordo Quadro: del singolo contratto applicativo), da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.
3. La Stazione appaltante potrà detrarre l'importo dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali, dagli importi delle fatture relativi ai corrispettivi maturati, oppure dall'importo della garanzia definitiva, ove costituita. L'applicazione delle penali di cui alla seguente tabella non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni ai sensi dell'art. 1382 del codice civile e di intimare la risoluzione del contratto per inadempimento.
4. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile. Nei casi di inadempimenti reiterati e/o più gravi, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Il pagamento della penale non esonera l'impresa dall'obbligazione di risarcire l'eventuale ulteriore danno arrecato a CMRC e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.
6. Le penali verranno applicate qualora si verifichino una o più delle seguenti situazioni:

Ritardo nei tempi di consegna della fornitura rispetto ai termini contrattuali previsti art. 3 comma 2 del presente CSA	1‰ sarà applicato per ogni giorno di ritardo fino a 5 giorni, l'1,5‰ per ogni giorno di ritardo oltre i 5 giorni
Ritardo nella sostituzione di DPI o attrezzature risultati difettosi o non conformi rispetto ai termini contrattuali previsti art. 3 comma 3 del presente CSA	1‰ sarà applicato per ogni giorno di ritardo fino a 5 giorni, l'1,5‰ per ogni giorno di ritardo oltre i 5 giorni

Articolo 16 **Divieto di cessione del contratto e subappalto**

1. È vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023. Resta fermo che eventuali modifiche soggettive dell'esecutore potranno essere ammesse esclusivamente nei casi e con le modalità consentite dalla normativa vigente.
2. L'Appaltatore è tenuto a eseguire la fornitura nel rispetto delle condizioni, dei termini e delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato, negli atti di gara, nell'Accordo Quadro e nei successivi contratti attuativi. Non è ammesso l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
3. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. L'operatore economico dovrà indicare, in sede di offerta, le eventuali prestazioni oggetto della fornitura che intende subappaltare. La mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare comporta il divieto di ricorrere al subappalto per le prestazioni non dichiarate.
4. Il subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, previa verifica del possesso, in capo al subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e, ove richiesti in relazione alla prestazione da eseguire, dei requisiti di idoneità professionale e tecnico-professionale necessari.
5. L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data prevista per l'avvio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla documentazione prescritta dalla normativa vigente, ivi compresa la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti richiesti. Il contratto di subappalto dovrà indicare puntualmente l'oggetto delle prestazioni subappaltate, il relativo importo e le condizioni di esecuzione.
6. L'autorizzazione al subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri contrattuali assunti dall'Appaltatore, che resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante della corretta, puntuale e integrale esecuzione della fornitura, anche per le prestazioni affidate in subappalto.
7. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, secondo quanto previsto dall'art. 119, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023. L'Appaltatore è altresì tenuto a garantire il rispetto, da parte del subappaltatore, degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, previdenziali e di sicurezza applicabili alle prestazioni affidate.
8. In considerazione della natura della fornitura, avente ad oggetto beni destinati anche alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, quali Dispositivi di Protezione Individuale, presidi di primo soccorso e dotazioni connesse alla gestione delle emergenze, nonché dell'esigenza di assicurare la piena tracciabilità dei prodotti forniti, il controllo delle certificazioni richieste e la tempestiva sostituzione di eventuali beni difettosi o non conformi, le prestazioni affidate in subappalto non potranno formare oggetto di ulteriore subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D.Lgs. n. 36/2023.
9. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'avvio delle relative prestazioni, tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, indicando il nominativo del subcontraente, l'oggetto del subcontratto, l'importo e le prestazioni affidate. Dovranno essere altresì comunicate eventuali successive modifiche a tali informazioni.
10. Eventuali variazioni dell'oggetto o dell'importo del subappalto autorizzato dovranno essere preventivamente comunicate alla Stazione Appaltante e, ove previsto dalla normativa vigente, saranno subordinate al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.

11. Nella domanda di partecipazione o nell'offerta, qualora intenda ricorrere al subappalto, il concorrente si impegna a stipulare contratti di subappalto con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o), dell'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili. Resta ferma la possibilità per il concorrente di indicare una quota inferiore, fornendo adeguata motivazione con riferimento all'oggetto dell'appalto, alle caratteristiche delle prestazioni da subappaltare ovvero al mercato di riferimento. La Stazione Appaltante si riserva di valutare la congruità e l'adeguatezza della motivazione resa.

Articolo 17

Responsabilità in materia di subappalto

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
2. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al periodo precedente.
3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto e il responsabile del progetto provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

Articolo 18

Pagamento dei subappaltatori

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, ed ai titolari di sub-contratti, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Articolo 19

Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

1. In caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 d.lgs. n. 36/2023.

Articolo 20

Pagamento del contributo a favore di ANAC

1. I concorrenti, per la presente procedura, avente importo stimato pari a € 210.000,00 IVA esclusa, effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 18,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 112 del 16 maggio 2026.
2. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Articolo 21

Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni non ancora eseguite alla data di maturazione del relativo presupposto.
2. Ai fini della determinazione della variazione del prezzo, per la seguente procedura, il CPV individuato tra quelli indicati all'art. 11 dell'allegato II. 2 bis del Codice è 35110000-8 nel dettaglio CPV 35113000-9 "Attrezzature per la sicurezza" al quale è associato il seguente indice ISTAT di cui alla tabella D1 del medesimo articolo: PPI – Altre industrie manifatturiere nca (ATECO 3299).
3. Il CPV e l'indice previsionale individuati sono riferiti alla componente prevalente della fornitura, ferma restando la possibilità per la Stazione Appaltante di utilizzare, ove necessario, indici più aderenti alla specifica categoria merceologica dei prodotti oggetto dei singoli contratti attuativi
4. La rilevazione avviene con frequenza semestrale. La revisione si applica dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la variazione dell'indice superiore al 5%; in nessun caso la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.
5. Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al comma 1, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

Articolo 22

Modalità di presentazione dell'offerta

1. Per partecipare alla presente procedura gli operatori economici concorrenti dovranno inserire sulla piattaforma MEPA, entro e non oltre il termine perentorio indicato nella Richiesta di offerta (RDO):
 - a) La **Documentazione Amministrativa**, che dovrà essere così costituita:
 - **Response.xml del DGUE (anche in PDF)**
 - Il **Patto di integrità** debitamente sottoscritto;
 - **Eventuali** Dichiarazione di avvalimento e contratto di avvalimento (relativo ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale)
 - **Eventuale** Response.xml del DGUE/ Dichiarazione sostitutiva requisiti dell'ausiliaria
 - **Dichiarazione Aggiuntiva**, redatta secondo il modello allegato alla RDO;
 - b) **L'Offerta Economica**, che dovrà essere così costituita:
 - **"Offerta economica"** generata automaticamente dal Sistema e firmata digitalmente, contenente i valori inseriti a Sistema dal Concorrente nell'apposita scheda, con indicazione del prezzo complessivo offerto per la fornitura oggetto della presente procedura (cfr. art. 5 del presente CSA), nulla escluso e riservato;
 - **"Dettaglio dell'Offerta Economica"** in cui l'operatore economico concorrente dovrà indicare:
 - il **prezzo unitario** per ogni tipologia di prodotto elencata all'art. 5 del presente CSA;
 - la stima dei **costi per la sicurezza aziendale** per l'espletamento della fornitura;

Al documento dovranno essere allegate le **schede tecniche** dei prodotti offerti come da specifiche indicate all'art. 5 del presente CSA e la dichiarazione sul **rispetto dei CAM** con documentazione a comprova (es.

certificazioni ambientali).

2. Si rammenta che il prezzo offerto dovrà:

- essere comprensivo di ogni qualsivoglia onere (inclusi i costi del personale) e utile d'impresa legato all'espletamento della fornitura di cui trattasi;
- essere comprensivo di ogni onere e spesa inerente all'utilizzo delle attrezzature, dei mezzi e di tutto il materiale necessario per la corretta esecuzione della fornitura;
- essere congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche della fornitura, in quanto formulato nella piena conoscenza di tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo stesso e nella piena consapevolezza delle condizioni contrattuali che possono influenzare l'esecuzione della prestazione medesima.

3. L'offerta economica dovrà essere formulata in base a calcoli di propria convenienza e rimarrà fissa ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità. Non sono ammesse offerte incomplete, parziali o plurime o sottoposte a condizioni.

Articolo 23 **Criterio di aggiudicazione**

1. La presente procedura verrà aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50, comma 4, e dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate e condizioni definite dal mercato.

Articolo 24 **Verifica di congruità delle offerte**

1. La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla verifica della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta che, sulla base di specifici elementi, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023.
2. Il RUP potrà richiedere all'operatore economico le necessarie spiegazioni in ordine alle componenti dell'offerta ritenute rilevanti, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la relativa produzione.
3. La Stazione Appaltante, valutate le spiegazioni fornite, potrà escludere l'offerta qualora la stessa risulti complessivamente inaffidabile o non congrua rispetto all'oggetto e alle condizioni di esecuzione della fornitura.

Articolo 25 **Aggiudicazione**

1. La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato l'offerta con il minor prezzo risultata congrua ai sensi del precedente art. 24.
2. L'Amministrazione Contraente si riserva il diritto di:
 - non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea o conveniente in relazione all'oggetto dell'appalto;
 - sospendere, indire di nuovo o non aggiudicare motivatamente;
 - Procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
 - non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.
3. Ove l'affidatario, entro il termine stabilito, non abbia ottemperato in toto a quanto prescritto, ovvero venga accertata la mancanza o carenza dei requisiti richiesti, l'Amministrazione Contraente non può procedere all'aggiudicazione.

4. L'affidamento può essere effettuato solo dopo l'accertamento, con esito positivo, dei requisiti di ordine generale e della regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023;

Articolo 26
Perfezionamento del rapporto contrattuale
Imposta di bollo - Esecuzione anticipata del contratto

1. L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 180 giorni dalla data di presentazione della stessa mentre non è tale per l'Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso che tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessun effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell'appalto, salva la restituzione del deposito per la cauzione definitiva ove richiesta.
2. Il contratto si perfeziona con la stipula e non con la sola comunicazione di aggiudicazione/affidamento.
3. Il contratto è stipulato con le formalità di cui all'art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023 attraverso l'invio del Documento di Stipula generato dal Sistema (MEPA), che dovrà essere controfirmato dall'operatore economico affidatario, entro 30 giorni dall'aggiudicazione efficace ex art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023. Il predetto termine è fissato in favore dell'Amministrazione che, pertanto, ha facoltà di abbreviarlo o di differirlo.
4. Se il contratto non viene stipulato nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'affidatario/aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
5. Ove il contratto non sia stipulato nel termine fissato per fatto dell'affidatario/aggiudicatario, l'Amministrazione potrà, senza bisogno di messa in mora o di preavviso, procedere alla revoca dell'aggiudicazione e, conseguentemente, potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, ad incamerare la cauzione definitiva ove richiesta.
6. L'ammontare dell'imposta di bollo a carico dell'affidatario/aggiudicatario all'atto della stipula del contratto ed in proporzione al valore dello stesso è indicato nella tabella di cui all'allegato I.4 al codice degli appalti.
7. Successivamente all'aggiudicazione efficace, nelle more dell'espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, l'Amministrazione si riserva la potestà di disporre l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023. Il rifiuto o l'opposizione ingiustificata da parte dell'aggiudicatario alla consegna anticipata determina la decadenza automatica dello stesso dalla aggiudicazione. Nel caso di mancata stipulazione, l'Amministrazione sarà tenuta a rimborsare all'affidatario/aggiudicatario le spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Articolo 27
Modifica del contratto in corso di esecuzione

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs n. 36/2023.
2. Non sono riconosciute varianti e prestazioni extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del RUP.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto al RUP, prima del compimento dell'attività oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, nei limiti dell'importo massimo dell'Accordo Quadro: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può

imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto nella misura strettamente necessaria e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara (art. 120, comma 11, D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.).

Articolo 28

Fatturazione e pagamenti

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l'Appaltatore potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità:
 - la fattura dovrà contenere il riferimento alla Determinazione Dirigenziale di impegno, al CIG (Codice Identificativo Gare), nonché tutte le indicazioni relative alla fornitura svolta.
2. Il pagamento delle fatture avverrà - soltanto previa verifica positiva della fornitura da parte del DEC, così come indicato all'art. 14 del presente CSA - entro 30 giorni, decorrenti dalla data di notifica, sul portale di fatturazione elettronica di CMRC (SDI).
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la CMRC procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Articolo 29

Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
 - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
 - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
 - ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione in questione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
4. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
5. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto

Articolo 30

Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. In caso di cessione d'azienda, trasformazione, fusione o scissione si applicano le disposizioni del D.Lgs. 36/2023, del codice civile e della normativa antimafia vigente, con obbligo del subentrante di

comprovare il possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento.

Articolo 31

Cessione dei crediti

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivanti dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.
3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 32

Recesso unilaterale dal contratto

1. Ferma restando la normativa di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite (art 123, comma 1, D. Lgs. N. 36/2023).
2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo presunto, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art. 11, comma 1 dell' allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023).
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 123, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023).

Articolo 33

Risoluzione del contratto

1. L'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del d.lgs. n. 36/2023, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia (art. 122, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023), se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) D.lgs n. 36/2023 sono state superate le soglie di cui al comma 2 dell'art. 120 del D.lgs. N. 36/2023; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, D.lgs n. 36/2023 sono state superate le soglie di cui al medesimo art. 120, comma 3, lettere a) e b);
 - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 D.lgs n. 36/2023, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;

- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. La stazione appaltante deve risolvere il contratto (art. 122, comma 2, D.Lgs n.36/2023), durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:
 - a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del d.lgs. n. 36/2023.
 3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 122, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 qualora l'Amministrazione accerti che i comportamenti dell'esecutore del contratto concretino grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
 4. Al di fuori delle previsioni di cui all'art. 122, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, ove l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto a quanto contrattualmente previsto, il direttore dell'esecuzione fissa un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro il quale le prestazioni dovranno essere eseguite. Decorso il predetto termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, ove le prestazioni non siano adempiute, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Articolo 34 **Patto d'Integrità**

1. Il "patto di integrità", allegato alla procedura in oggetto dovrà essere sottoscritto digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale degli operatori economici che partecipano alla presente procedura.
2. Il "Patto di Integrità" in materia di contratti pubblici adottato con decreto del Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale n. 148 del 17/10/2025, costituirà parte integrante del contratto, la cui stipula sarà effettuata in esito alla presente procedura. La mancata consegna del presente documento o la mancata accettazione dei suoi contenuti costituiscono irregolarità che incidono su elementi "essenziali" ai fini della partecipazione alla presente procedura. Tali irregolarità sono sanabili attraverso la procedura del soccorso istruttorio, disciplinata dall'art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 35 **Protocollo di legalità**

1. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dirigenti di impresa.
2. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.
3. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di

cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 –bis c.p., 319-ter c.p., 319 – quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Articolo 36 **Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)**

1. L'operatore economico concorrente dovrà sottoscrivere digitalmente l'apposita dichiarazione, allegata alla procedura in oggetto, con la quale attesti di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dal vigente P.I.A.O. 2026-2028 - Sottosezione 'Rischi corruttivi e trasparenza' già Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T) - adottato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 41 del 31/03/2026 consultabile al seguente link:
<https://trasparenza.cittametropolitanaroma.it/page/3831/piao-2026-2028.html>

Articolo 37 **Incompatibilità**

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2011 e ss.mm.ii. "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti stipulati e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Articolo 38 **Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Sono a carico dell'appaltatore aggiudicatario, senza diritto di rivalsa, le spese contrattuali, imposte e tasse secondo la normativa vigente. Restano fermi gli obblighi relativi all'imposta di bollo ai sensi dell'allegato I.4 al D.Lgs. 36/2023.
2. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono IVA esclusa.

Articolo 39 **Foro competente**

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Articolo 40 **Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato e nel d.lgs. n. 36/2023 si applicano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del medesimo d.lgs. n. 36/2023:
 - alle procedure di affidamento ed alle altre attività amministrative in materia di contratti le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241;
 - alla stipula del contratto ed alla fase di esecuzione le disposizioni del codice civile.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO